



Ministero della Giustizia
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
Direzione generale per il bilancio e della contabilità



GDAP - 0190879 - 2015

PU-GDAP-3000-29/05/2015-0190879-2015

AI PROVVEDITORI REGIONALI
DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Alle Direzioni degli Istituti penitenziari

L O R O S E D I

e, per conoscenza

ALLE DIREZIONI GENERALI DEL DIPARTIMENTO

ALL'UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO

- *Ufficio studi, ricerche, legislazione e rapporti internazionali*
 - *Ufficio sviluppo e gestione dei sistemi informativi*
 - *Ufficio dell'organizzazione e delle relazioni*

S E D E

OGGETTO: procedure per il recupero delle spese di mantenimento in carcere.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – Parte VII - Titolo II bis -Capo I.

L'attività finalizzata al recupero delle spese di mantenimento, come disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di giustizia*", viene attualmente svolta sulla base delle indicazioni da ultimo confermate con lettera circolare prot. 150253 del 23 aprile 2009 di questa Direzione generale per il bilancio e della contabilità.

Tale lettera circolare forniva chiarimenti in ordine all'introduzione del Capo VI-bis "riscossione mediante ruolo" di cui all'art. 52 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 che (su conforme avviso dell'Ufficio studi dipartimentale e del Dipartimento per gli affari di giustizia) non modificava le procedure allora in essere per il recupero delle spese di mantenimento presso gli istituti penitenziari, ritenendo, conseguentemente, di confermare la modalità di notifica al debitore dell'invito bonario al pagamento dell'importo dovuto.

La materia è stato oggetto di una completa rivisitazione ad opera dell'art. 67 della legge 18 giugno 2009, che ha comportato la modifica sostanziale delle disposizioni in materia di riscossione e ha avuto ad oggetto sia le corrispondenti disposizioni contenute nel Testo unico delle spese di giustizia sia le disposizioni della legge finanziaria 2008, nella parte relativa agli ambiti di operatività della convenzione con la società Equitalia Giustizia

—S.p.A.

A tale proposito, si evidenzia che il comma 3, lett. i), dell'articolo 67 della legge del 18 giugno 2009, n. 69 (che ha sostituito il capo VI-bis della parte VII del Testo Unico delle spese di giustizia, D.P.R. n. 115/2002, con il Titolo II bis) contiene "*Disposizioni generali per spese processuali, spese di mantenimento, pene pecuniarie, sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni pecuniarie processuali*"; in particolare l'articolo 227-ter ha esteso la riscossione mediante ruolo anche alle spese di mantenimento in carcere, una volta cessata l'espiazione della pena in istituto.

L'art. 227-ter, comma 1, prevede, infatti, che: "Entro un mese dalla data del passaggio in giudicato della sentenza o dalla data in cui è divenuto definitivo il provvedimento da cui sorge l'obbligo o, per le spese di mantenimento, cessata l'espiazione della pena in istituto, l'ufficio ovvero, a decorrere dalla data di stipula della convenzione prevista dall'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e per i crediti ivi indicati, la società Equitalia Giustizia S.p.A. procede all'iscrizione a ruolo".

Per quanto attiene alla convenzione stipulata in data 23 settembre 2010 tra il Ministero della Giustizia e la società Equitalia Giustizia S.p.A, il cui contenuto è stato modificato in data 9 luglio 2011 (*Reg. Corte dei Conti n. 18 foglio n. 123 del 19 settembre 2011*) ai sensi dell'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 (*legge finanziaria 2008*) è previsto che la società curi l'acquisizione dei dati anagrafici dei debitori, provveda alla quantificazione del credito, nonché alla relativa iscrizione a ruolo.

Peraltro, pur nelle more dell'operatività della citata convenzione per i recuperi in argomento, si rileva che l'articolo 21 reca "*Disposizioni particolari relative alle spese di mantenimento in carcere*" e stabilisce che: "l'ultimo istituto nel quale il condannato è stato ristretto trasmette senza ritardo l'allegato modello A2 ovvero, ove sussista la necessità di comunicare ulteriori posizioni debitorie, l'allegato modello A3 alla società, che, entro trenta giorni dalla ricezione di tale comunicazione, procede all'annotazione del credito nel registro SIAMM ed alla iscrizione a ruolo; ai fini del computo di tale termine, si considerano esclusivamente i tempi delle attività di competenza della società".

Sulla base del quadro normativo sopra rappresentato, su conforme avviso del Dipartimento per gli Affari di Giustizia – Direzione Generale della Giustizia Civile (formulato con *nota prot. n. 0077218.U del 19 maggio 2015*), si ritiene che la riscossione delle spese di mantenimento debba avvenire in base ai criteri delineati dagli articoli 227-bis, 227-ter e 227-quater del T.U. delle spese di giustizia, ovvero senza ricorso all'invito bonario al condannato al pagamento di quanto dovuto per rimborso delle spese di mantenimento in carcere.

Le Direzioni degli istituti penitenziari potranno, quindi, procedere direttamente alla quantificazione ed alla immediata fase dell'iscrizione a ruolo. Ciò consentirà risparmi per le spese connesse alla notifica dell'invito al pagamento (raccomandate degli Istituti agli Uffici N.E.P. e spese di notifica di questi ultimi) nonché recuperi di efficienza nell'azione amministrativa.

IL DIRETTORE GENERALE

Edoardo Bedetta
